

GIUDIZIO ELETTORALE SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI: SPUNTI PROCESSUALI E PRINCIPI SOSTANZIALI:

1. SULLA NATURA DEL GIUDIZIO ELETTORALE. 2. INTERESSE A RICORRERE E PROVA DI RESISTENZA. 3. SULLA SPECIFICITA' DEI MOTIVI DI RICORSO. 4. RILEVANZA ESCLUSIVA DEI VERBALI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE. 5. LO IUS CORRIGENDI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE. 6. IL DIVIETO DI RICORSI ESPLORATIVI E L' INAMMISSIBILITA' DEI MOTIVI AGGIUNTI. 7. LIMITI DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICAZIONE. 8. SULL'INTERPRETAZIONE DEL VOTO. 9. SUGLI EFFETTI DELLA SENTENZA.

1. SULLA NATURA DEL GIUDIZIO ELETTORALE.

Il contenzioso elettorale innanzi al giudice amministrativo, sebbene soggetto ad un rito speciale, è pur sempre inquadrato nello schema del processo d'impugnazione, onde l'oggetto del giudizio è definito dai motivi dedotti entro il termine di decadenza ed il ricorrente è tenuto a specificarli con l'atto introduttivo, ancorché sia consentita una minore precisione nella prospettazione dei vizi, mentre nelle memorie e nella discussione orale può essere illustrato soltanto quanto già dedotto.

Il ricorso elettorale è, infatti, un'azione giudiziale a carattere impugnatorio di uno o più atti dell'amministrazione per motivi di legittimità che vanno specificatamente indicati.

Anche se, ai sensi dell'articolo 7, comma 6¹, e 134, comma 1, lett. b², del CPA, la cognizione è estesa al merito, con ciò intendendosi che il giudice amministrativo quando accoglie il ricorso corregge il risultato delle elezioni, ai sensi dell'art. 130, comma 9³, del CPA, non sussiste alcun vaglio del merito amministrativo, inteso come delibazione della convenienza o adeguatezza degli atti adottati.

In sostanza, il processo elettorale non è predisposto per assicurare ai ricorrenti una giurisdizione di diritto oggettivo⁴.

2. INTERESSE A RICORRERE E PROVA DI RESISTENZA

Nel giudizio in materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non consente di pronunciare

¹ Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione.

² Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;

³ 9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

⁴ In tal senso, Cons Stato, Sez. II, n. 6620/2023.

L'annullamento dei voti in contestazione allorché l'illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, con la conseguenza che l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi⁵.

In conclusione, **la legitimatio ad causam del candidato non eletto**, che ricorra in veste popolare anche nella qualità di elettore, per chiedere la correzione, a lui non favorevole, del risultato elettorale, o per provocare la ripetizione dell'elezione, **deve essere valutata sulla base della prova di resistenza del ricorso, che deve essere ragguagliata alla possibilità in astratto per il ricorrente di sopravanzare in graduatoria taluno dei non eletti, o di ottenere l'elezione al posto di altro candidato illegalmente proclamato⁶**: pertanto, è, innanzitutto, onere del ricorrente fornire quantomeno un principio di prova, che dall'accoglimento del ricorso potrebbe conseguire una pratica e concreta utilità, quale la sua proclamazione quale eletto – in sostituzione del controinteressato – o, quantomeno, una sua migliore collocazione nella graduatoria dei candidati non eletti, che potrebbe essergli utile in caso di surroga dei uno dei consiglieri risultato eletto.

Qualora, anche all'esito della verifica disposta dal giudice amministrativo, risulti priva di fondamento l'argomentazione in fatto svolta dal ricorrente che assume di essere leso e dunque la verifica dei voti confermi, anche con un numero di voti inferiore, che il candidato ricorrente non ricopre alcuna posizione utile ai fini dell'elezione risulta carente la c.d. prova di resistenza. **Ciò perché l'illegittimità denunciata non risulta riscontrata o perché non ha influito in concreto sui risultati elettorali. Ne consegue che l'eliminazione dell'illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati elettorali (TAR Puglia, Bari, sez. III, 05 giugno 2024 n. 705; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 gennaio 2020, n. 37; Cons. St., sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059; Cons. St., sez. V 21 ottobre 2011, n. 5670).**

3. SULLA SPECIFICITA' DEI MOTIVI DI RICORSO.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d) del CPA il ricorso deve contenere i motivi specifici su cui si fonda. La violazione di tale precetto è sanzionata con l'inammissibilità.

In attuazione della predetta disposizione, la pacifica giurisprudenza ha rilevato che: *“Il ricorso è inammissibile per genericità nel caso in cui la parte non abbia rubricato i motivi di diritto a fondamento dell'atto né siano state indicate le norme ritenute violate dal provvedimento impugnato”⁷.*

⁵ In tal senso, TAR Campania -Napoli, Sez. II, n. 5159/2016.

⁶ In tal senso, TAR Campania -Salerno, n. 121/1984.

⁷ Il tal senso:

a) TAR Sicilia -Catania, Sez. I, n. 2150/2020, ha evidenziato che i motivi su cui si fonda il ricorso debbano essere specifici e che la violazione di tale disposizione è sanzionata con l'inammissibilità del gravame (Cons. St., sez. VI, n. 8/2016).

b) T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 564/2020 ha evidenziato che nel ricorso presentato al giudice amministrativo i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere però esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle

Pertanto, il ricorso giurisdizionale può considerarsi inammissibile, per genericità dei motivi solo quando non contenga un'esplicita indicazione dei vizi dedotti e delle norme che si assumono violate, e in ogni caso quando complessivamente considerato, non evidenzia affatto gli elementi costitutivi della fattispecie, da cui discenda la pretesa azionata (TAR Molise, 26 giugno 2012, n. 305.; T.A.R. Lazio Roma sez. I, 17 gennaio 2011 n. 364⁸; Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3856). Invero, il cit. art 40 si è limitato a ribadire quanto già disposto dal previgente art. 6, n. 3, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 - recante il "Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato" - laddove dispone che il ricorso reca l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi e le norme che si assumono violate, risponde a fondamentali principi di chiarezza, lealtà processuale, economia processuale. La ricostruzione dei fatti deve essere "sommaria" ossia sintetica, perché i fatti rilevano nei limiti in cui rientrano nella materia del contendere. Gli articoli di legge o regolamento vanno indicati nei limiti in cui si "ritengono violati" e non per operare complessive e generali ricostruzioni del quadro normativo di riferimento, se non pertinenti ai fatti di causa. La ripartizione del ricorso in "fatto" e "motivi" risponde all'esigenza di una corretta delimitazione della materia del contendere. La giurisprudenza non esige una rigida ripartizione, ammettendo che fatto e motivi vengano riportati insieme, purché vi sia sempre la logica correlazione fatto-motivo-norma violata⁹. Anche **il ricorso in materia elettorale non può limitarsi a dedurre in fatto la mancata attribuzione di preferenze al candidato ricorrente o comunque l'errato computo di talune preferenze al candidato controinteressato e invece non riconosciute a suo favore: ne consegue che i motivi di diritto vanno sempre enunciati, seppure anche in modo sintetico (TAR Puglia, Bari, sez. III, 05 giugno 2024 n. 705).**

4. RILEVANZA ESCLUSIVA DEI VERBALI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Nel procedimento elettorale, ai fini della contestazione dei voti, non rileva la copia del verbale della singola sezione elettorale, depositato presso il Comune, ma unicamente la copia del verbale consegnato all'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale (**TAR Puglia, Bari, sez. III, 05 giugno 2024 n. 705**; Cons St., sez. III, 25 maggio 2016, n. 2218; T.A.R. Puglia, sez. II, 23 dicembre

tesi sostenute a supporto della domanda finale (per tutte Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4006/2012), oltre che per rispondere ad esigenze di certezza e garanzia, così come prescritto dal vigente articolo 40 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 (...) e dell'esperienza giurisdizionale pregressa, nel quale si richiede l'esposizione "dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso" c) TAR Toscana, sez. III, n. 1675/2011 ha ritenuto inammissibile il ricorso privo di esposizione dei "motivi specifici" su cui il ricorso medesimo trova giustificazione e fondamento.

⁸ È noto che il ricorso giurisdizionale può considerarsi inammissibile, per genericità dei motivi solo quando non contenga un'esplicita indicazione dei vizi dedotti e delle norme che si assumono violate, e in ogni caso quando complessivamente considerato, non evidenzia affatto gli elementi costitutivi della fattispecie, da cui discende la pretesa azionata.

⁹ In tal senso, Cons. Stato, sez. VI, n. 4016/2010.

2015, n. 1669; T.A.R. Umbria, 23 luglio 2014, n. 408; T.A.R. Campania, sez. II, 31 luglio 2012, n. 3664).

I verbali delle operazioni elettorali, inviati all'Ufficio centrale circoscrizionale, sono gli unici ad avere rilevanza, ai fini della proclamazione degli eletti, in quanto i dati ivi riportati sono quelli corrispondenti alle tabelle di scrutinio, assolvendo, al contrario, la copia del verbale depositata presso la segreteria comunale ad una mera funzione di pubblicità, in quanto consente ad ogni elettore di prendere conoscenza delle operazioni e dei risultati elettorali. Eventuali vizi ed inesattezze riscontrati in tale esemplare del verbale non possono condurre all'annullamento, totale o parziale, delle elezioni una volta che venga accertata l'esatta verbalizzazione del dato nell'altra copia destinata all'Ufficio centrale e utilizzata per riassumere i voti delle varie sezioni¹⁰.

La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nell'affermare che: “in materia di operazioni elettorali, **nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione,** considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio. La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare, infatti, che:

- sono inidonee a inficiare le operazioni elettorali: [...] c) le erronee o discordanti indicazioni di dati numerici contenute nei verbali di sezione, se i dati corretti sono stati rinvenuti nelle tabelle di scrutinio, che, poiché compilate contestualmente alle operazioni di spoglio, costituiscono un obiettivo elemento di riscontro della volontà degli elettori e prevalgono sui verbali sezionali nel caso di discordanze di dati, considerata la funzione meramente certificatoria che i verbali assolvono rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 12/01/2022, n. 44).

- in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori” (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 31/03/2021, n. 2162)>>>¹¹.

5. LO IUS CORRIGENDI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

L'ufficio elettorale centrale, avendo il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all'attribuzione di voti non assegnati dalle sezioni ovvero all'operazione inversa di sottrazione, **non preclude,** tuttavia, **l'esercizio dello ius corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni nel**

¹⁰ TAR Sicilia -Catania, n. 2275/1996.

¹¹ In tal senso, TAR Piemonte, Sez. II, n. 248/2022.

riepilogo dei dati delle votazioni, procedendo, anche (e proprio) sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni”¹².

Pertanto, la circostanza che “*i verbali delle sezioni presenti presso l’Ufficio elettorale comunale sono completamente vuoti*”, non preclude affatto all’Ufficio centrale di procedere all’assegnazione dei voti sulla base delle tabelle di scrutinio.

6. IL DIVIETO DI RICORSI ESPLORATIVI E L’ INAMMISSIBILITA’ DEI MOTIVI AGGIUNTI.

Nel rito elettorale non può darsi ingresso – sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti – alle c.d. impugnative esplorative, ossia a gravami che, quand’anche pro forma recanti censure di diritto, tendano, in realtà, a conseguire un vero e proprio riesame complessivo del risultato elettorale. Ciò accade, ad esempio, quando si denunciino irregolarità generiche, errori nelle operazioni di spoglio e nella compilazione dei verbali, senza allegare alcun indizio sia sulla presenza sia sulla rilevanza di simili irregolarità del risultato elettorale (così T.A.R. Lazio, sez. II, 31 ottobre 2018, n. 10504; Cons. St., sez. V, 20 luglio 2016 n. 3280).

Vige, infatti, il **divieto di ricorso c.d. esplorativo** tendente, cioè, ad ottenere, mediante la presentazione di censure generiche o infondate, la verifica delle operazioni elettorali in esito alla quale proporre motivi aggiunti, nonché il **divieto di rinnovazione sostanziale dello scrutinio elettorale**, posto che il giudizio elettorale non si configura come giurisdizione di diritto obbiettivo destinata ad accertare l’effettivo responso delle urne”¹³.

L’interessato è tenuto a fornire idonea prova della concreta lesione subita, senza poter differire all’esito della verifica istruttoria la prova del sussistente interesse a ricorrere, **non potendo il ricorso elettorale risolversi in uno strumento meramente esplorativo preordinato al mero tentativo (sganciato da qualsiasi concreto elemento) di rintracciare il numero dei voti necessari al risultato perseguito**”¹⁴.

Inoltre, nel rito elettorale, non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi rispetto al thema decidendum prefissato nel ricorso principale. Segnatamente, non sono ammessi nuovi motivi, derivanti da ulteriori vizi, anche emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice (Cons. St., sez. II, 20 ottobre 2022, n. 8954). Possono tutt’al più essere ammessi i soli motivi aggiunti, che costituiscano una mera esplicitazione, o puntualizzazione, o svolgimento delle censure già tempestivamente proposte (Cons. St., sez. II, 7 gennaio 2022, n. 110), ma non quelli che introducano nuovi vizi o amplino il campo d’indagine, fino ad includere altre sezioni elettorali negli accertamenti da disporsi, esplorando gli

¹² In tal senso, Cons. Stato, Sez. II, n. 984/2022.

¹³ In tal senso, Cons. Stato, Sez. V, n. 5890/2011.

¹⁴ In tal senso, Cons. Stato, Sez. V, n. 5224/2010.

scrutini effettuati dai preposti uffici, fino a pervenire ad un risultato utile (Cons. St., sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059).

Le esigenze di celerità di tutela, che il giudizio elettorale deve assicurare, impediscono cioè – in linea generale – la proposizione di motivi aggiunti. Ergo, i vizi di fatto e di diritto nella loro consistenza e piana definizione d'indagine devono essere delimitati nel ricorso introduttivo, a pena di violazione ovverosia di elusione dei termini di decadenza previsti. E invero è stato affermato in giurisprudenza che **non è possibile, con istanze esplorative, indagare ulteriormente nello scrutinio dei voti espressi, tentando ripetutamente di perseguire il risultato utile, in tal modo rendendo precario ad infinitum l'esito elettorale.** La tutela giurisdizionale prevista ex lege impone che siano, con il ricorso introduttivo, fissati i profili di fatto e di diritto utili alla verifica dei vizi dedotti e allegati con un perlomeno principio di prova. Non sono ammissibili “vizi inediti” nel ricorso principale (Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6126).

7. LIMITI DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICAZIONE

Nel giudizio elettorale assume un rilievo peculiare l'istruttoria mediante verifica. Il giudice, sia d'ufficio sia su istanza di parte, può ordinare l'esecuzione di una verifica qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche.

Nel rito elettorale, va considerata corretta la verifica istruttoria strettamente inerente al tenore delle censure dedotte e sufficiente a risolvere la controversia, dovendosi negare che la verifica, in tal caso, debba necessariamente passare attraverso l'acquisizione ed il controllo delle schede, allorché il denunciato vizio inerente alle operazioni di scrutinio sia agevolmente riconoscibile senza alcuna necessità di verificare le espressioni di voto, in sé”¹⁵.

Conseguentemente, non può accogliersi la richiesta istruttoria volta all'estensione e/o al completamento del riconteggio delle schede anche nulle, se ciò non emerge dalla domanda giudiziale proposta, né dall'ordinanza del Collegio. **I confini della verifica sono delimitati dalla domanda giudiziale e dall'ordinanza istruttoria e sono incentrati sulla necessità di effettuare uno scrutinio supplementare sulle schede contenenti i voti espressi nelle sezioni indicate nel gravame.** Ciò vale qualora non sia opinato in ricorso sulle schede nulle o bianche o non indicato nell'atto introduttivo del giudizio che vi siano verbali di schede nulle contestate in sede di scrutinio.

Il vaglio del giudice amministrativo sugli esiti elettorali è possibile con riferimento alla domanda giudiziale introduttiva deve esaurirsi in tempi rapidi, come definiti dallo speciale rito processuale previsto.

¹⁵ In tal senso, Cons Stato, Sez. V, n. 155/2008.

8. SULL'INTERPRETAZIONE DEL VOTO

Nelle elezioni amministrative comunali non è ammesso il c.d. voto disgiunto tra lista elettorale e candidato. Sul punto, l'art. 57, comma 4 (vigente dopo le abrogazioni disposte dalla legge 25 marzo 1993, n. 81), d.P.R. 16 maggio 1970, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali") dispone che "Sono inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata"; del pari in materia è la giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 21 novembre 2007, n. 5913). Conseguentemente, qualora sia rinvenuta una scheda con il nome del candidato Tizio ma a fianco del riquadro di una lista diversa da quella del candidato stesso il voto va correttamente attribuito alla lista votata e va ritenuta nulla la preferenza espressa al candidato Tizio.

Nella diversa fattispecie in cui il voto di preferenza al candidato indichi un cognome (errato) che tuttavia presenta una chiara assonanza con il cognome corretto del candidato (per es. solo la lettera iniziale) questo può quindi essere ritenuto mero errore di ortografia oppure non corretta rappresentazione mnemonica, all'atto del voto. In questo caso, la parziale errata indicazione del cognome non è idonea ex se ad inficiare la volontà comunque evincibile espressa dall'elettore. La giurisprudenza amministrativa non ha mancato di rilevare, in consimili casi, che: **"eventuali deformazioni del cognome effettivo del candidato votato possono costituire il frutto di un mero difetto mnemonico"** (Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2001, n. 1020; Cons. St., sez. V, 4 marzo 2008, n. 817) e, comunque, le incertezze grafiche e le mere anomalie non invalidano di per sé il voto (Cons. St., sez. V, 2 aprile 2009, n. 2079). L'applicazione al caso di specie di tali pacifici principi comporta dunque la validità del voto in contestazione.

Sul punto, la giurisprudenza ha inoltre precisato che **l'attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale di favor per la validità del voto**, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido **"ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore"**, salvaguardandosi in tal modo la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo in conto l'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da parte di coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto (Cons. St., sez. II, 30 giugno 2022, n. 5419 e Cons. St., sez. II, 10 agosto 2021, n. 5841; Cons. St., sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327).

9. SUGLI EFFETTI DELLA SENTENZA

Anche nel processo elettorale vale il principio generale per cui *“Il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell'ambito della **esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato**, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo; tale regola juris costituendo peculiare espressione anche del potere dispositivo delle parti, nel senso che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del "petitum" e della "causa petendi", ulteriormente specificati nell'ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso, così che sussiste il vizio di ultrapetizione solo quando il giudice abbia attribuito alla parte un bene della vita ovvero un'utilità che non era stata richiesta ovvero quando, con particolare riferimento al processo amministrativo, abbia esaminato (ed accolto il ricorso per) un motivo non prospettato dalle parti”*¹⁶.

Dai citati postulati consegue che il candidato ricorrente nel giudizio elettorale deve **precisare l'interesse sostanziale che intende conseguire** e quindi qualora intenda non solo ambire ad un posto utile nella lista per conseguire l'elezione ma anche, in ipotesi, conseguire “semplicemente” una migliore posizione nella lista deve presentare non solo istanza volta ad acquisire una posizione utile per l'elezione ma, anche in via gradata, specifica istanza che consenta al giudice di ricollocare il ricorrente in una migliore posizione nella lista dei candidati non eletti.

La giurisprudenza considera pacificamente qualificato per legittimare l'azione anche **l'interesse a conseguire una correzione in favore del ricorrente del numero di voti ottenuti, pur se non sufficienti a collocarlo tra gli eletti, poiché comporta una maggiore possibilità per il ricorrente di ricoprire in futuro la carica elettiva cui ambisce** (TAR Toscana, Sezione Seconda, 8 novembre 2013, n. 1520).

Qualora il ricorrente ometta di impugnare il provvedimento finale del procedimento elettorale anche allo specifico e dichiarato fine di conseguire una migliore posizione in graduatoria conseguendo, quindi, la ricollocazione, anche in posizione non utile ma potiore, non potrà poi, nel caso di scorrimento della graduatoria per surroga degli eletti, impugnare la delibera di surroga, poiché la sua posizione si è ormai definitivamente cristallizzata. E questo anche qualora il ricorso sia stato respinto per difetto di interesse, cioè sia stato riconosciuto al ricorrente un numero di voti maggiore rispetto a quello assegnato, ma comunque insufficiente al fine di garantirgli l'elezione (c.d. prova di resistenza). Come affermato dal **TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, 4 ottobre 2016, n. 1174**, se si riconoscesse il diritto di riposizionamento del candidato che non ha specificatamente impugnato ed ottenuto la posizione migliore *“si permetterebbe alla parte di aggirare surrettiziamente la decadenza maturata tanto nei confronti dell'art. 130 quanto nei confronti di quello previsto nell'appello elettorale, con conseguente frustrazione del principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico me dell'esigenza*

¹⁶ In tal senso, Consiglio di Stato, sez. Quinta, 16 gennaio 2015, n. 87

di assicurare la corretta funzionalità degli organi elettivi, principi cui invece il legislatore ha inteso dare rilievo mediante lo speciale rito elettorale, nel bilanciamento con il generale interesse alla corretta formazione della volontà popolare”.

La citata sentenza della corte barese è stata poi confermata dal Consiglio di Stato che ha ritenuto *“del tutto condivisibile l’argomentazione del T.A.R. secondo cui l’istante avrebbe dovuto piuttosto impugnare la sentenza nr. 395 del 2015 (che aveva respinto il precedente ricorso dello stesso candidato volto esclusivamente ad ottenere l’elezione in sostituzione del candidato proclamato eletto e non anche l’accertamento della migliore posizione nella graduatoria della lista n.d.r.) facendo valere il proprio interesse ad ottenere comunque una posizione migliore nella graduatoria degli eletti per aumentare le proprie chance di ottenere la carica in futuro (interesse ritenuto qualificato e meritevole di tutela dalla giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 1996, nr. 502, e copiosa giurisprudenza di primo grado), o forse – più correttamente – avrebbe dovuto sin dall’inizio evitare di circoscrivere il petitum azionato, esclusivamente al conseguimento della posizione di “secondo” dei non eletti, sì da ottenere eventualmente una pronuncia di accoglimento in relazione ad una “utilità” pur comparativamente minore (posizione migliore nella graduatoria degli eletti corrispondente agli effettivi voti ottenuti) che potesse però sfociare in una rettifica dei risultati elettorali, spendibile nel prosieguo”.*

LUGLIO 2024